



"cazione, sono riassunte nella nota  
"allegata in atti.

"La sopra censurata invalidità del citato at-  
"to amministrativo renderebbe possibile l'eser-  
"cizio della potestà di annullamento, sia in  
"via straordinaria da parte dei Ministeri di  
"vigilanza, e sia anche, in via di autotute-  
"la, da parte dello stesso Consiglio di Ammi-  
"nistrazione dell'I. T. A. Tuttavia dovendosi  
"comunque seguire determinate procedure  
"per l'intervento degli Organi ministeriali,  
"sembra preferibile deferire lo studio della fon-  
"datezza della tesi dell'annullamento dello  
"atto citato ad una apposita Commissione,  
"che potrà successivamente riferire al riguardo.

"Per quanto invece concerne l'atto ammini-  
"strativo concretatosi con la lettera 16 febbra-  
"io 1948 inviata dall'allora Direttore Genera-  
"le prof. Suggioni alla I. T. A. con la qua-  
"le veniva riconosciuto applicabile alle 6 Gran-  
"di Agenzie previste dall'Accordo 21 quibus  
"1947, l'art. 21 dell'Accordo 16 quibus 1946,  
"secondo cui l'inadempienza anche parziale  
"dei patti collettivi da parte degli agenti  
"appaltatori è causa di revoca del mandato